

N. 07306/2010 REG.SEN.

N. 01074/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Sipa Industriale S.r.l. in Liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Quadrio, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Milano, corso Magenta, 45;

contro

Comune di Rho, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Viviani, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Milano, piazza San Babila, 4/A;

per l'annullamento,

previa sospensiva,

quanto al ricorso principale, del provvedimento, notificato in data 2 marzo 2010 con il quale si rigetta la domanda per la definizione di

illecito edilizio presentata dalla società ricorrente in data 7 dicembre 2004, di ogni atto presupposto, connesso e conseguente fra cui il parere negativo del 17.12.2009 della Commissione Paesaggistica; quanto ai motivi aggiunti, del parere della Agenzia Interregionale per il Fiume Po del 14 aprile 2010 depositato dal Comune di Rho presso il T.A.R. in data 13 maggio 2010, nell'ambito del ricorso in epigrafe;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rho;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2010 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori Stefano Quadrio per la società ricorrente; Giovanni Monti, in sostituzione di Viviani, per il Comune di Rho;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società Sipa Srl in liquidazione presentava al Comune di Rho domanda di condono edilizio in data 7.12.2004, al fine della definizione dell'illecito consistito nella realizzazione di pavimentazione in asfalto su terreno di proprietà, già recintato in forza di precedente titolo edilizio, terreno soggetto a vincolo paesaggistico ed avente destinazione urbanistica agricola.

Con provvedimento del 2.3.2010, l'Amministrazione respingeva la

domanda suindicata.

Contro il citato diniego era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva.

Il Comune intimato si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione del gravame.

All'udienza cautelare del 26.5.2010, la causa era rinviata, per consentire all'esponente la proposizione di motivi aggiunti.

Il successivo 18.6.2010, era depositato ricorso per motivi aggiunti, con il quale era chiesto l'annullamento del parere dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO), del 14.4.2010, versato in giudizio dall'Amministrazione quale documento n. 18.

Alla successiva udienza cautelare del 23.6.2010, la domanda di sospensiva era respinta con ordinanza n. 624/2010, ritenendosi insussistente il *fumus* del gravame.

Alla pubblica udienza del 3.11.2010, la causa era trattenuta in decisione.

2. Il ricorso principale risulta infondato, per le ragioni che seguono.

2.1 Con il primo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 32, comma 27, del decreto legge n. 269/2003, degli articoli 2 e 3 della legge regionale 31/2004, oltre all'eccesso di potere in quanto, a detta dell'esponente, l'abuso da essa realizzato sarebbe riconducibile all'ipotesi di cui al n. 6 dell'allegato 1 al decreto legge citato e quindi sarebbe suscettibile di condono, anche se l'illecito edilizio è stato posto in essere su area soggetta a vincolo.

Il mezzo è privo di pregio.

Premesso che sono fuori discussione – in quanto non oggetto di contestazione alcuna - sia la destinazione urbanistica dell'area (verde agricolo) sia l'esistenza di un vincolo paesaggistico per la vicinanza la Fiume Olona - facente parte del bacino idrografico del fiume Po - non può condividersi l'asserzione difensiva della società esponente, per la quale l'intervento edilizio di cui è causa sarebbe riconducibile alla figura della straordinaria manutenzione o, in ogni caso, non sarebbe valutabile <<*in termini di superficie o di volume*>>, secondo l'espressa dizione della tipologia 6 dell'allegato 1 al decreto legge 269/2003.

Infatti, l'asfaltatura di un'area agricola e vincolata, per una superficie ampia come quella di cui è causa (3.284 metri quadrati, cfr. doc. 7 della ricorrente e doc. 9 del Comune) e la sua destinazione a deposito di materiale, realizza una vera e propria trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, subordinata a titolo abilitativo, secondo la previsione dell'art. 27 della legge regionale 12/2005 e dell'art. 3 del DPR 380/2001.

Del resto, la copertura con asfalto di una vasta porzione di terreno agricolo è suscettibile di valutazione, se non in termini di "*volume*", certamente in termini di "*superficie*", il che esclude la riconducibilità dell'illecito edilizio alla manutenzione straordinaria, secondo la definizione di quest'ultima contenuta nell'art. 3 del DPR 380/2001, così come richiamato all'allegato 1 al decreto legge sul condono di

cui sopra.

Si ricordi che questo Tribunale ha già previsto la necessità del titolo edilizio per la copertura con asfalto di superfici aventi un'ampia estensione, trattandosi di opera permanente avente un significativo impatto urbanistico (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 20.11.2002 n. 4514; si veda anche Cassazione penale, sez. III, 29.5.2003 n. 33002).

A diversa conclusione non induce la circostanza che il terreno abusivamente asfaltato sia circondato da una recinzione regolarmente assentita, in quanto questo non attribuisce all'opera di cui al condono carattere di pertinenza ai fini urbanistico-edilizi, dovendo la nozione di "*pertinenza*" a tali fini essere limitata ad interventi di modeste dimensioni, tali da non incidere sul carico urbanistico (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 18.10.2010 n. 7549 e TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 13.1.2010 n. 28).

Si aggiunga ancora che la Commissione Paesaggistica del Comune (cfr. doc. 13 della parte resistente), ha espresso parere negativo al mantenimento dell'asfaltatura, il che indurrebbe ad escludere il condono anche in applicazione dell'art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. 269/2003, trattandosi di abuso su area vincolata.

2.2 In ordine al secondo mezzo di gravame, volto a denunciare la presunta violazione dell'art. 31 del DPR 380/2001, lo stesso è privo di pregio, in quanto risulta evidente che, a fronte del diniego di condono, la demolizione riguarderà soltanto le opere non ancora

rimosse dalla ricorrente, mentre l'accertamento delle ulteriori conseguenze sanzionatorie dovrà essere effettuato dall'Amministrazione nel pieno rispetto dell'art. 31 citato, che viene appunto richiamato nell'ultima parte del provvedimento gravato.

3. Il ricorso per motivi aggiunti deve invece reputarsi inammissibile, per difetto di interesse all'impugnazione.

Con lo stesso, infatti, è gravato un parere dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po del 14.4.2010 (doc. 18 del Comune), che è successivo al provvedimento impugnato (datato 2.3.2010) e che non può quindi, logicamente, essere considerato quale parte della motivazione di quest'ultimo.

Si tratta, poi, di un parere non vincolante, il cui annullamento non sarebbe di alcuna utilità per la società ricorrente, attesa la legittimità del diniego comunale oggetto di gravame principale, per le ragioni già esposte, le quali prescindono dalla successiva adozione del parere dell'Agenzia oggetto di motivi aggiunti.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore del Comune di Rho, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre

accessori di legge (IVA e CPA).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carminè Maria Spadavecchia, Consigliere

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)